



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Integrazione impatti Legge Bilancio 2020 modifiche prescrizione biennale

La recente emergenza sanitaria, con la grave crisi economica conseguente alla chiusura di moltissime attività, ha purtroppo come noto fortemente aggravato il fenomeno della morosità ed aggiunto ulteriori elementi di criticità al sistema energetico nel suo complesso.

Per quanto concerne in particolare il settore della vendita di energia elettrica e gas, gli effetti economici dell'epidemia sono andati ad accentuare ulteriormente alcuni elementi di criticità già recentemente sorti a seguito delle disposizioni contenute nell'**art. 1, commi 291-295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge Bilancio 2020)** che, pur ispirate a condivisibili principi di tutela dei clienti finali, hanno di fatto creato pesanti effetti distorsivi sul mercato della vendita.

Nell'auspicio che il Parlamento possa al più presto addivenire ad una positiva modifica di tali disposizioni, riassumiamo brevemente le loro principali criticità:

- l'Art.1 comma 291 volto a prolungare a 40 giorni il termine in base al quale il fornitore può sospendere la fornitura a fronte di mancato pagamento della fattura dopo aver inviato una costituzione in mora con raccomandata a/r, in deroga al principio generale *inadimplenti non est adimplendum* (art. 1460 del Codice Civile), ha un impatto particolarmente negativo per i venditori, che vedono un ulteriore ingiustificato allungamento dei propri tempi di recupero del credito dovuto. Infatti già in precedenza il tempo concesso dai venditori e dal Codice Civile risultava essere un termine più che conservativo a favore dei consumatori, permettendo a questi ultimi, qualora ne avessero l'effettiva volontà, di adempiere ai propri obblighi di pagamento e/o richiedere una dilazione dei termini di pagamento prima che occorresse arrivare ad una sospensione della fornitura di energia elettrica o gas.

La previsione introdotta invece sta già avendo come effetto immediato un peggioramento del livello del credito, con un aumento del tasso di morosità dei "furbetti" e un indebolimento delle possibilità di contrastare la morosità intenzionale, incentivando quindi i clienti cattivi pagatori (non per ragioni connesse ad una propria vulnerabilità, quanto piuttosto per il cosiddetto "turismo energetico") a ricorrere ad un utilizzo ancor più strumentale del continuo cambio di fornitore.

L'impatto della gestione dell'accresciuta morosità così generatosi si sta quindi trasferendo in larga parte sugli stessi venditori, che si stanno trovando così a sostenere un ulteriormente accresciuto peso degli insoluti che – a sua volta – sta **influenzando negativamente il livello complessivo dei costi dell'intera filiera, a danno dei clienti onesti.**

Riteniamo pertanto opportuno che la disciplina della sospensione delle forniture ritorni ad essere conforme a quanto già in precedenza previsto nella regolazione dell'Autorità per l'energia (il cui operato è come noto già volto sia alla tutela del consumatore che alla promozione della concorrenza, nel rispetto di adeguati livelli di qualità dei servizi) e che pertanto si possa procedere a **riformare o abrogare il suddetto Comma 291 della Legge Bilancio 2020;**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- l'Art. 1 Comma 292 fornisce poi la possibilità per il cliente finale di rilevare, mediante apposita dichiarazione, l'illegittimità della condotta di fatturazione del suo fornitore. Dal momento che la disposizione impone che la dichiarazione sia debitamente documentata, **riteniamo sia comunque necessario che quanto rilevato dal cliente finale sia almeno sottoposto al vaglio di una Autorità terza**. Diversamente, tale previsione risulterebbe **contraria al principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico in virtù del quale l'accertamento degli inadempimenti contrattuali è rimesso all'Autorità giudiziaria o – al più – a metodi alternativi di risoluzione delle controversie** (ADR - Alternative Dispute Resolution);
- l'Art. 1 Comma 295 infine modifica l'Art. 1 Comma 5 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge Bilancio 2018) in materia di prescrizione biennale nei casi di responsabilità del cliente finale, permettendo la pretesa della **prescrizione anche nei casi comprovati di responsabilità dei clienti (i.e. manomissione contatore o rifiuto a consentirne la lettura)**. Anche in questo caso riteniamo che il quadro della **prescrizione biennale nei casi di responsabilità del cliente finale non sia compatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico** in materia di responsabilità contrattuale. Aver posto ora come unico presupposto del maturare della prescrizione a favore del cliente il decorrere del tempo ha infatti fortemente distorto il senso complessivo dell'istituto, in quanto **un ritardo nella fatturazione non dovuto a inefficienze degli operatori, ma invece a comportamenti fraudolenti od opportunistici dei clienti favorisce indebitamente la maturazione della prescrizione delle somme dovute a vantaggio dei "furbi"**. E' appena il caso di ricordare che l'istituto della prescrizione si basa in generale sul rilievo che l'inerzia del titolare nel far valere un proprio diritto, per sua volontà cosciente o semplice trascuratezza, protratta oltre un certo limite temporale possa giustificare la perdita di tale facoltà in favore del principio fondamentale della certezza del diritto, in ossequio del quale le situazioni che si consolidano oltre un certo periodo di tempo debbano diventare immodificabili. Ci appare tuttavia evidente che, laddove l'inerzia del titolare sia **frutto o di una volontà coartata in modo fraudolento oppure impedita da un comportamento opportunistico della controparte che di fatto gli rende impossibile azionare tale diritto si tratti di una fattispecie del tutto differente**.

Le misure qui brevemente riassunte e più in generale misure estemporanee volte a risolvere il problema della morosità nel settore energetico (pur certo in parte legata a oggettive situazioni di difficoltà economica dei clienti finali) **non possono risolversi in maggiori difficoltà per i venditori nel recupero dei propri crediti, creando un complessivo aumento dei costi per tutto il sistema ed a danno in particolare per i clienti onesti**. Soprattutto in questo momento di particolare difficoltà economica dovuto all'emergenza sanitaria, che si sta già traducendo in un abnorme aumento delle morosità, dovrebbero piuttosto esser introdotti o potenziati gli strumenti di welfare a favore di consumatori e imprese tali da costituire un reale aiuto nel pagamento dei servizi energetici.